

## CIX.

## TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1898

## Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma dei dazi comunali di consumo » (N. 149 bis) — Parlano i senatori Gadda relatore, Calenda A., Saredo, Saracco, Lampertico, Ruspoli, Serena ed i ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio — Presentazione di progetti di legge — votazione a scrutinio segreto — Annunzio dell'interpellanza del senatore Massarani — Chiusura di votazione — Incidente sull'ordine del giorno — Parla il senatore Gadda — Altra votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri delle finanze, della guerra, e di agricoltura, industria e commercio.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Riforma dei dazi comunali di consumo »  
(N. 149).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma dei dazi comunali di consumo ».

Do la parola al signor senatore Gadda presidente e relatore dell'Ufficio centrale.

GADDA, *relatore*. Devo domandare scusa al Senato se non ho avuto la possibilità di presentare una relazione speciale aggiuntiva all'altra già presentata. Confido nella benevolenza del Senato, anche perchè, in casi simili, stante l'urgenza, ha consentito che si faccia una esposizione sommaria verbale.

Io ieri ho esposto quali erano state le modi-

ficazioni portate al disegno di legge in esecuzione all'ordine del giorno votato dal Senato.

Si è ripreso in esame il progetto con l'intervento dell'onor. ministro e si sono tolti dal testo tutti quegli articoli i quali potevano, direttamente o indirettamente, riferirsi all'altro progetto di legge che sta davanti alla Camera dei deputati e che versa sulla stessa materia del dazio consumo.

Adempiato così all'incarico avuto dal Senato, abbiamo ordinato la stampa degli articoli che rimarrebbero confermati.

Sarebbe stato nostro desiderio, per maggior comodo dei signori senatori, il mettere di fronte agli articoli del vecchio progetto quelli conservati nel nuovo, perchè così ogni senatore avrebbe più facilmente, a colpo d'occhio, rilevate quali erano le differenze tra il primo ed il secondo progetto; ma l'urgenza ci ha impedito di fare quello che era nel nostro desiderio. Siccome però l'un e l'altro progetto stanno nelle mani dei signori senatori, così mi rimetto alla loro indulgenza, perchè facciano essi questo confronto.

Ora io dovrei pregare la Presidenza, qualora

la discussione generale avvenuta l'altro giorno s' intenda chiusa, di procedere alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Domando al signor ministro delle finanze se consente che si apra la discussione sul nuovo testo.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io volentieri consento che la discussione si apra sul nuovo testo della legge, e alle spiegazioni chiare date dal relatore dell' Ufficio centrale non ho da aggiungere che brevi parole per riassumere sinteticamente la differenza fra il testo nuovo e il precedente.

I due punti che furono oggetto di osservazioni importanti sono quello che riguarda il consolidamento del canone totale, il consolidamento cioè della somma complessiva dovuta dai Comuni all'erario, e quello che riflette, dirò, la trasformazione o evoluzione dei tributi locali. I primi articoli del disegno di legge concernono la questione del consolidamento. Per verità essa non presenta caratteri di vera urgenza, in quanto che deve avere effetto dal 1906 in avanti; e poichè la somma consolidata verrebbe ancora a diminuirsi, secondo il nuovo ultimo disegno di legge non ritirato, credo che si possano per ora, eliminare detti articoli, senza turbare l'organismo della legge. Così pure senza nuocere allo spirito della legge e senza scemar valore alle disposizioni che hanno vero carattere d'urgenza, si può consentire nel rinviare a miglior tempo quella dell' art. 13, dove si trovano questioni difficili a maturarsi e a risolversi con precisione.

Lo si può consentire, perchè, per l'applicazione delle riforme indicate nel detto articolo 13, sarebbe già ammesso (secondo l'ultimo comma dell' articolo stesso) un differimento di cinque anni, e quindi, anche qui, è meno spiccato il carattere di vera urgenza.

Date queste spiegazioni, io ripeto che volentieri aderisco a che la discussione si apra sul nuovo testo; poichè ho fiducia che, in tal modo, essa si agevoli di molto, e si possa così render facile, anzi sicura, l'approvazione di quelle disposizioni che, come diceva, hanno carattere di maggiore urgenza, sono semplici, non presen-

tano questioni gravi e sono indubbiamente utili, anche nei rapporti economici e sociali.

Così cooperemo, credo, allo scopo di rendere meglio ordinate le finanze dei Comuni, e più libere le deliberazioni delle rispettive amministrazioni nella distribuzione dei carichi, pur tenendole circondate da tutte le opportune cautele, affinchè le deliberazioni stesse non abbiano a sconfinare ed a mettersi in contrasto cogli interessi generali dei contribuenti e dello Stato, della produzione e del lavoro.

PRESIDENTE. Domando al Senato, secondo la proposta fatta dal relatore dell' Ufficio centrale, e nella quale consente il signor ministro delle finanze, se approva che la discussione si apra sugli articoli del nuovo progetto compilato dall' Ufficio centrale.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego di dar lettura del nuovo testo del progetto di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 149 bis).

PRESIDENTE. A tenore della proposta fatta dal senatore Gadda, se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, che già si iniziò nella penultima tornata.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

I Consigli comunali, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati ai comuni e con due reiterate votazioni, da tenersi a distanza non minore di venti giorni l'una dall'altra, potranno:

a) diminuire i dazi su parte o su tutte le voci della tariffa governativa, od anche sopprimere i dazi su una parte delle voci medesime, a condizione però che per effetto di tale diminuzione o parziale soppressione non venga a ridursi di oltre metà il reddito netto che, all'epoca della pubblicazione della presente legge, i comuni ricaveranno dalla gestione dei dazi governativi, addizionali e comunali;

b) deliberare il passaggio dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli aperti.

In entrambi i casi sopra menzionati resta fermo nel Comune l'obbligo di corrispondere allo Stato il canone consolidato.

(Approvato).

Art. 2.

Le deliberazioni con le quali i Consigli comunali si avvalessero delle facoltà di cui all'articolo precedente, saranno sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale dovrà concederla soltanto quando i comuni si trovino nelle seguenti condizioni:

1° che abbiano provveduto a ristabilire l'equilibrio fra l'entrata e la spesa nei loro bilanci o con proventi non derivanti da alienazione di patrimonio, da accensione di debiti, da riscossioni di credito, o con economie di carattere reale e continuativo in misura equivalente alla presunta perdita sul dazio consumo;

2° che i dazi iscritti nelle loro tariffe sopra gli alimenti farinacei sieno già stati ridotti entro il limite massimo di lire 3 il quintale, salvo il disposto del seguente articolo 7.

3° che per compensare le diminuzioni di entrata derivanti dall'esercizio della facoltà, di cui all'articolo precedente, non accrescano la sovrainposta ai tributi diretti sui terreni e fabbricati, al di là di centesimi 50 per ogni lira di imposta principale risultante dai ruoli. Avendo già portata la sovrainposta oltre il limite ora indicato, ai sensi delle leggi 23 luglio 1894, n. 188, e 4 agosto 1895, n. 516, rimane loro vietato ogni ulteriore aumento;

4° che l'applicazione dei tributi diretti locali indicati dalla legge comunale e provinciale, per fronteggiare la perdita negli introiti daziari, sia contenuta entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Il lavoro fatto dall'Ufficio centrale ha portato un ottimo risultato di aver ridotto la legge in non numerosi articoli e chiaramente espressi. A conseguire sempre maggior chiarezza, poichè vi è sempre tempo, dovendosi poi sottoporre il progetto di legge all'altro ramo del Parlamento, io desidererei introdurre

un piccolo emendamento affinché riesca più chiaro il secondo comma dell'art. 2.

Infatti l'art. 2, che indica le condizioni alle quali deve essere accordata la facoltà ai consigli comunali, dichiara « che abbiano provveduto a ristabilire l'equilibrio fra l'entrata e la spesa nei loro bilanci con proventi non derivanti da alienazione di debiti, da riscossione di credito, e con economie di carattere reale e continuativo in misura equivalente alla presunta perdita sul dazio consumo », ecc.

Quindi questo articolo dichiara che l'equilibrio del bilancio non deve essere punto scosso, e a tale intento i comuni debbono provvedere a mantenere questo equilibrio o con proventi non derivanti da alienazioni di patrimonio, o con economie di carattere continuativo.

Quindi a me pare che occorra chiaramente indicare questo concetto e basterebbe ad ottenere la chiarezza mettere una semplice congiunzione, cioè a dire: ovvero con economie di carattere continuativo.

L'Ufficio centrale è così compiacente che io confido voglia accogliere questa piccola modificazione, la quale rende più chiaro il concetto.

GADDA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA, *relatore*. Francamente la dizione usata non è la più chiara e, giacchè questo progetto di legge deve andare all'altro ramo del Parlamento, sarebbe opportuno che il Senato aderisse alla correzione, come vi aderisco per parte mia; non oso parlare a nome dei miei colleghi, perchè in questo momento non sono presenti, ma credo di poter interpretare la loro opinione. Attenderò volentieri, prima di concludere, la opinione del signor ministro.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io trovo giusta ed opportuna l'osservazione dell'onorevole senatore Calenda.

Riconosco anch'io che mette conto di perfezionare la dizione di questo articolo per renderlo più chiaro.

Per verità, il senso del secondo alinea dell'articolo era determinato da una virgola, e, se questa mancasse, cambierebbe anche il significato; quindi è giusto mettere una congiunzione, perchè sia più chiaro.

Ma a me pare che questa maggiore chiarezza si consegua meglio col mettere « o » invece di « ovvero ». Si direbbe: « o con proventi non derivanti », ecc. « o con economie », ecc.

CALENDA A. Convengo pienamente nell'osservazione dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda propone un lieve emendamento al 2° comma dell'articolo 2, emendamento che è accettato dall'Ufficio centrale e dal signor ministro.

Il 2° comma si leggerebbe così:

« 1° che abbiano provveduto a ristabilire l'equilibrio fra l'entrata e la spesa nei loro bilanci o con proventi non derivanti da alienazione di patrimonio, da accensione di debiti, di riscossioni di credito, o con economie di carattere reale e continuativo in misura equivalente alla presunta perdita sul dazio consumo ».

Se nessuno chiede di parlare pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Calenda.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 2 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### Art. 3.

Le deliberazioni dei Consigli comunali di cui all'articolo 1 non diventeranno esecutorie, se prima i comuni non abbiano provato al prefetto della provincia di avere garantito il pagamento integrale del canone consolidato, mediante il rilascio di delegazioni che dovranno essere accettate dagli esattori delle imposte dirette sulle rendite e sui tributi comunali riscuotibili mediante ruoli, e preferibilmente sui centesimi addizionali.

Le delegazioni avranno la durata non minore di 5 anni e dovranno essere rinnovate alla scadenza. Qualora entro i primi sei mesi dell'ultimo anno di ciascun quinquennio un comune non rinnovi le delegazioni, il Ministero delle finanze dovrà ristabilire la integrale riscossione dei dazi governativi del comune stesso nello stato legale preesistente.

Le delegazioni comprenderanno due rate mensili di canone, ciascuna, ed il pagamento delle medesime sarà fatto dagli esattori alla sezione di tesoreria della provincia allé scadenze sta-

bilite dalla legge di riscossione delle imposte dirette. L'interesse però, nei casi di mora, resta fissato nella misura del 6 per cento, a norma dell'articolo 79 del testo unico di legge approvato con Regio decreto del 15 aprile 1897, n. 161. (Approvato).

### Art. 4.

I comuni, che dalla categoria degli *aperti* intendessero passare a quella dei comuni *chiusi*, o che per effetto di nuovo censimento acquistassero titolo al passaggio ad una classe superiore per la tariffa del dazio di consumo, o che intendessero allargare la cerchia daziaria, potranno ottenere l'attuazione dei relativi provvedimenti, purchè il passaggio di categoria o di classe, o l'allargamento della linea daziaria, sia dimostrato necessario per le condizioni del bilancio, e purchè il comune abbia, in precedenza, adempito alle seguenti condizioni:

a) abbia applicata la sovrimposta ai tributi diretti, in misura che raggiunga il 50 per cento dell'imposta erariale principale;

b) abbia applicate le tasse comunali di famiglia o sul valore locativo, su esercizi e rivendite, su vetture e domestici.

In questi casi i comuni dovranno, con deliberazione consiliare approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, obbligarsi a corrispondere allo Stato un aumento di canone sulla base del presumibile maggior reddito derivabile dalla innovazione, ed in ragione del terzo quando si tratti di cambiamento di categoria o di classe, e di un quinto quando si tratti dell'allargamento della cerchia daziaria.

Le quote di maggior reddito spettanti allo Stato nelle misure indicate nel comma precedente verranno ridotte alla metà, quando il comune abbia abolito interamente i dazi sugli alimenti farinacei.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Nella prima parte del primo articolo è disposto che i consigli comunali, quando vogliono deliberare il passaggio dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli aperti, debbano prendere le deliberazioni col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati ai comuni, e con due reiterate votazioni,

da tenersi a distanza non minore di venti giorni l'una dall'altra. È un' eccellente disposizione. Si applica in sostanza il procedimento ben noto, prescritto dall' art. 159 della passata legge comunale e provinciale, ora art. 166 del nuovo testo unico 4 maggio 1898, per le deliberazioni concernenti le importanti materie nell' articolo stesso contemplate.

Or bene, io propongo che questo medesimo procedimento venga osservato per la deliberazione che prendono i comuni quando vogliono passare dalla categoria degli aperti a quella dei comuni chiusi.

Si tratta di deliberazioni che hanno una notevole influenza sulle condizioni dell' azienda comunale, e, quindi, sulle condizioni dei contribuenti; ed è bene perciò che siano prese con quella ponderazione, che l' importanza loro richiede. Per conseguenza io prego il ministro e l' Ufficio centrale di voler accogliere questo primo emendamento all' art. 4, sul quale poi mi propongo di presentare una disposizione aggiuntiva.

CALENDA A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. Mentre da mia parte non ho ve-runa obbiezione da fare all' emendamento proposto dal senatore Saredo, poichè tende a mantenere l' armonia nelle disposizioni e nella economia della legge, la mia osservazione riflette un altro comma dell' articolo.

Quest' art. 4 si riferisce all' art. 10 del disegno ministeriale, quindi l' oscurità o l' ambiguità, che io osservo in quest' articolo, non dipende dal nostro Ufficio centrale, ma bensì dal disegno ministeriale.

Si dice che il comune potrà passare dalla condizione di comune aperto alla condizione di comune chiuso, quando abbia adempito alle seguenti condizioni.

a) abbia applicata la sovrimposta ai tributi diretti in misura che raggiunga il 50 per cento dell' imposta erariale principale;

b) abbia applicate le tasse comunali di famiglia o sul valore locativo, su esercizi o rivendite, su vetture o domestici.

Questo non è che la riproduzione dell' articolo che si trova nell' allegato O della legge 1870 per quei comuni che vogliono eccedere il limite della sovrimposta; ed è bene che questo stesso limite si ponga qui trattandosi di un' am-

pia facoltà che si dà ai comuni nel maneggiare o sopprimere le tariffe del dazio consumo. Salvo che in quell' articolo si dichiara che i comuni devono avere applicata una delle tre tasse, cioè, o di famiglia o di valore locativo, o di bestiame, e si dice poi complessivamente le tasse sugli esercizi di rivendite, sulle vetture e domestici.

Ora come è qui esposto l' articolo lascia il dubbio se si voglia complessivamente l' applicazione di tutte queste tasse, o riportandosi alla legge 1870 (allegato O), si voglia l' applicazione di una delle due tasse, poichè qui del bestiame non si fa parola, nè io propongo che si introduca.

Una delle due tasse, o la tassa di famiglia, o il valore locativo, e complessivamente poi le altre tasse di esercizio, rivendita, vetture e domestici. Ripeto, come trovasi qui espresso l' articolo sorge il dubbio se per caso si volesse una delle sei tasse indicate, o complessivamente si volesse l' applicazione di tutte le sei tasse, e nell' un senso o nell' altro praticamente, non sarebbe applicabile l' articolo.

Perocchè non può pretendersi che un comune per avvalersi di tale facoltà (trattandosi di una legge che allarga quest' autonomia comunale), non può pretendersi che per valersi di tale facoltà imponga sei o sette tasse quante sono quelle qui indicate, mentre forse per la condizione del comune, l' ubiquità e il costume degli abitanti non potrebbe sopportare nè tollerare che si mettessero in un tempo solo queste sei tasse. Nel caso poi che l' interpretazione dell' articolo fosse nel senso che i comuni avessero facoltà d' imporre una delle sei tasse, io non taccio che con questa interpretazione si darebbe facoltà ai comuni di eludere la legge se pure lo vogliono.

Vi può essere un comune che imponga la sola tassa vetture e domestici, e questa tassa sulle vetture non sarà mai applicata perchè non c' è vettura nel comune e nel comune stesso non sonvi strade rotabili. Per esempio in taluni comuni da lunga esperienza si è appreso che il prodotto della tassa domestici può essere solo di cinque lire, che viene pagata per la Perpetua del parroco; in altri comuni rurali manca del tutto la materia imponibile. Dunque è necessario dare una spiegazione.

Se noi ritorniamo al concetto della legge

del 1870, che qui si riproduce, allora bisogna dire: che abbia applicato una delle tasse comunali, quella di famiglia o quella sul valore locativo e complessivamente le altre tasse esercizio rivendita, vetture e domestici; o almeno il Senato occorre che spieghi la sua intenzione, cioè se vuole complessivamente tutte queste tasse, o se vuole una delle due tasse principali e tutte queste altre che insieme si applicano per tutti quei comuni che vogliono eccedere il limite legale della sovrimposta. Pregherei quindi l'Ufficio centrale ed il signor ministro di volere spiegare i loro intendimenti, riserbandomi poi di fare qualche altra osservazione.

GADDA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA, *relatore*. Io rispondo adesivamente, anche a nome del collega dell'Ufficio centrale, che si trova presente, alla proposta fatta dal senatore Saredo.

Effettivamente la legge, come era proposta, non domandava la parità di trattamento per la procedura fra il comune che domanda di diventare comune aperto e quello che domanda di tramutarsi da aperto in comune chiuso. E la ragione forse era, che il pericolo di danno alla finanza comunale si presenterà più probabile, quando un comune vorrà diventare da chiuso comune aperto.

La proposta di legge aveva messo maggiori cautele a tutelare quella trasformazione; ma io trovo che è giusto che, anche nel caso che un comune da aperto si voglia rendere chiuso, o voglia allargare la cinta daziaria, si mettano tutte quelle cautele maggiori che si sono proposte per il caso inverso. Effettivamente queste deliberazioni consigliari devono, non solo in faccia agli amministrati del comune, ma in faccia all'amministrazione pubblica, presentarsi in modo che non lascino dubbio ad equivoci o sorprese.

Quindi il sistema della doppia votazione con un intervallo di giorni mi pare che sia prudente tanto in un caso che nell'altro.

Per parte dell'Ufficio centrale quindi si aderisce ben volentieri alla proposta che il collega Saredo ha fatto.

Quanto alle osservazioni fatte dal collega Calenda, io per la verità non dubitavo punto che appariva chiaro il concetto quale era formulato nella proposta di legge, che cioè nel caso di tassa di famiglia o valore locativo, vi fosse

l'alternativa, o l'una o l'altra, senza essere escluso che un comune possa attuarle, anche contemporaneamente; quando le sue condizioni lo consiglino. L'obbligatorietà però per legge era solo alternativa, o l'una o l'altra.

Le altre tasse, invece, che sono quasi dappertutto già attuate, si contemplan nella proposta cumulativamente. Sono tasse che rendono di solito pochissimo e non hanno grande importanza. Se quindi il senatore Calenda crede che si abbia a chiarire di più il concetto e farà una proposta in tale senso, credo si potrà accettarla. A me pare però che la dizione come è stata proposta sia già abbastanza evidente.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Di buon grado anch'io aderisco alla proposta del senatore Saredo, non soltanto per ragioni, direi, di stile, essendo sempre desiderabile cosa, l'avere nelle leggi l'armonia delle disposizioni, ma veramente anche per una ragione di merito.

Giustamente parmi, osserva il senatore Saredo, che se invitiamo i comuni a riflettere bene e deliberare due volte, ed a distanza di giorni, quando si tratta di passare da comuni chiusi a comuni aperti, quando si tratta di sostituire un sistema tributario più liberale, non ci sia poi ragione per non chiamare due volte a riflettere bene, ed a distanza di tempo, quegli altri comuni che intendessero aumentare i vincoli, o passando da comuni aperti a comuni chiusi, o allargando le cerchie daziarie. Quindi volentieri io aderisco alla aggiunta, alla quale accennava il senatore Saredo, riservandomi, però, di ritornare sulla formula, e sul luogo dove convenga meglio inserirla.

Quanto alle osservazioni fatte dal senatore Calenda, credo che siamo tutti d'accordo, dopo le spiegazioni date dal relatore dell'Ufficio centrale, sul concetto di quella parte dell'articolo sulla quale il senatore Calenda ha fatto le sue osservazioni.

Qui, appunto per mettere freno alla soverchia facilità che potessero avere i comuni di deliberare il passaggio da chiusi ad aperti, o di allargare le cerchie daziarie, si impone che queste deliberazioni non possano essere validamente prese, se prima non si siano verificate le condizioni che abbiám o prima indicate

ciò se i comuni non abbiano applicate le tre tasse, delle quali possono giovare secondo la disposizione della legge generale, vale a dire, la tassa di esercizio e vendita, la tassa sulle vetture e domestici, e la tassa di famiglia, ovvero quella sul valore locativo.

Si lascia, in altri termini, ai comuni la scelta fra queste ultime due tasse, e si impone, in armonia a quell'articolo della legge del 1870, che fu già ricordato dal senatore Calenda, che ci siano tutte e tre queste tasse prima di passare a maggiori vincoli in materia di dazi di consumo.

A me pare che la formula sia sufficientemente chiara. Se però il senatore Calenda non fosse di questo avviso, e credesse, per renderla ancora più chiara, che convenisse nominare prima le tasse di esercizio e vendita, poi quella sulle vetture e domestici, indi aggiungere quella di famiglia o quella sul valor locativo, io non avrei niente da dire, perchè e sempre meglio abbondare in chiarezza.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA. Innanzi tutto ringrazio l'onorevole signor ministro e l'Ufficio centrale per aver accettato il mio primo emendamento. Quanto a questa seconda dichiarazione, dopo la risposta del signor ministro essa sembrerebbe inutile, ma a me non pare così. Con una breve aggiunta, a me sembra, che la chiarezza sarebbe evidente, e questa aggiunta io la tolgo precisamente dall'articolo della legge del 1870.

Quindi io direi che si abbia ad applicare la tassa comunale di famiglia o sul valore locativo e cumulativamente quelle dell'esercizio di rivendita e sulle vetture e domestici.

Credo che in questo modo si consegua precisamente quello che era il pensiero dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale, e che era pure il mio; non vi sarebbe da aggiungere che questa parola: « una delle due » o cumulativamente, le altre.

Se accettano io manderò la formula scritta.

PRESIDENTE. Il signor senatore Calenda ha proposto al terzo comma il seguente emendamento:

« Abbia applicato una delle tasse comunali di famiglia o sul valore locativo, e cumulativamente quelle di esercizio e rivendite, e sulle vetture e domestici ».

Invece il signor ministro delle finanze, d'accordo con l'Ufficio centrale, proporrebbe quest'altra dicitura che mi pare esprima perfettamente lo stesso concetto:

« Abbia applicato le tasse comunali su esercizi e rivendite e su vetture e domestici, e l'una o l'altra delle tasse di famiglia e sul valore locativo ».

CALENDA A. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. Il concetto è il medesimo; solo che col mio emendamento si conservava l'antica dicitura dell'articolo; ma da mia parte non ho veruna difficoltà ad accettare volentieri l'emendamento proposto dall'onorevole ministro.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Perchè vedo che dopo il mio primo emendamento all'art. 4 se ne è discusso un secondo all'articolo stesso, credo opportuno dare fin d'ora ragione di un altro emendamento, o per dir meglio, di una disposizione aggiuntiva, e così si metteranno ai voti successivamente tutti e tre.

PRESIDENTE. Ho cominciato da questo emendamento perchè questo si riferisce al terzo comma, mentre quello proposto dal senatore Saredo si riferisce al quarto comma.

SAREDO. Mi sembra che non ci possa essere difficoltà a seguire il procedimento che ho indicato, poichè si tratta di tre emendamenti allo stesso articolo... e d'altra parte, come mi osserva il collega senatore Mezzanotte, il mio emendamento riguardava il primo comma dell'art. 4. Noi abbiamo così due emendamenti accettati dal ministro e dall'Ufficio centrale. Ora ne propongo un terzo, che consiste nell'aggiungere un capoverso all'art. 4.

Nella prima parte di questo articolo è detto che i comuni, i quali dalla categoria degli aperti intendessero passare a quella dei comuni chiusi, « o che per effetto di nuovo censimento acquistassero titolo al passaggio ad una classe superiore per la tariffa del dazio di consumo », ecc. Ora qui si subordina il passaggio da una classe all'altra all'attuazione del nuovo censimento.

Come sa il Senato, la promessa del nuovo censimento si fa da parecchi anni. Avrebbe dovuto eseguirsi nel 1891; ma, pur troppo, è

tuttavia un pio desiderio. È vero che è stata annunciata la possibilità della presentazione di un disegno di legge per questo nuovo censimento, ma il fatto è che il disegno non viene: e che siamo ancora al censimento del 1881! E intanto che cosa accade? Questo: che noi abbiamo ventisei disposizioni di legge, la cui applicazione è subordinata alle risultanze del censimento ufficiale, che rimangono inapplicate, perchè il Regno d'Italia, con un bilancio di quasi due miliardi, non ha ancora trovata la modesta somma necessaria per la spesa del censimento che dovrebbe essere decennale.

Così avviene che oggi siamo dinanzi a una disposizione di legge in cui si parla di un nuovo censimento, che è di là da venire; e i comuni, che ne aspettano il beneficio, sono condannati ad aspettare un tempo indeterminato per invocare l'applicazione dell'art. 4. Affinchè questa disposizione non resti lettera morta io quindi propongo che si estenda a questo articolo la disposizione dell'art. 250 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, e cioè che si aggiunga all'art. 4 il seguente capoverso:

« Agli effetti del passaggio previsto dal presente articolo, fino all'attuazione del nuovo censimento valgono le variazioni desunte dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, quando risultino costanti per l'ultimo quinquennio ».

Questa disposizione è stata già applicata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato alle variazioni di rappresentanza dei comuni e delle provincie in mancanza del censimento decennale; e non solo non ha portato nessun inconveniente, ma ha dato soddisfazione a diritti sanciti dalla legge.

D'altra parte è a considerare che il beneficio di questa disposizione va soprattutto a favore dei piccoli comuni.

Per queste considerazioni quindi confido che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale vorranno accettare la mia proposta.

GADDA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA, *relatore*. Il pericolo accennato dal nostro collega, che, cioè, in attesa di un censimento che non viene mai, questa disposizione possa trovarsi incagliata nella sua applicabilità certamente esiste e noi dovremmo desiderare che venga tolto questo pericolo.

Ma effettivamente può esservi poi un altro

pericolo nell'appoggiarsi ai registri d'anagrafe, inquantochè, come lo stesso egregio collega osservava, la disposizione troverà la sua applicazione principalmente ai comuni piccoli ed in questi noi avremo difficilmente i libri d'anagrafe tenuti in perfetta regola. Da un pericolo si va forse in un altro. Siccome però questa disposizione, formulata come è ora, è già nella legge attuale, siccome per parte dell'Ufficio centrale non vi può essere che il desiderio di attuare il meglio possibile quella disposizione che la legge propone e siccome in questo desiderio si presenta la opportunità di stimolare il Governo a mettersi finalmente in regola col censimento della popolazione; così io credo che per parte dell'Ufficio centrale non vi può essere difficoltà a trovare utile la proposta fatta dall'onorevole collega e si possa accettarla.

Ma poichè riflette la tenuta regolare dei registri d'anagrafe, le intenzioni del Governo rispetto al censimento, così credo che la parola ultima debba essere riservata all'onorevole ministro.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Nei concetti sostanziali io mi trovo nello stesso ordine di idee svolte dal senatore Saredo e dal relatore dell'Ufficio centrale.

Anche io credo sia desiderabilissimo che il nuovo censimento non tardi più oltre; molte leggi, come bene osserva il senatore Saredo, portano disposizioni collegate col nuovo censimento che dovrebbe farsi ogni decennio, mentre ormai siamo vicini al ventennio.

Credo non sia desiderar troppo ritenendo che il nuovo censimento non abbia a tardare di più.

Tuttavia; benchè abbia ferma questa fiducia, non avrei motivo di oppormi all'aggiunta di una disposizione, direi così transitoria, per assicurare che, in ogni caso, non si ritardi il riconoscimento del diritto, collegato allo stato vero di fatto, ai comuni, anche prima che il nuovo censimento si compia. Però aggiungo un'osservazione, nella quale credo mi troverò d'accordo coll'Ufficio centrale e con lo stesso proponente senatore Saredo.

Qui, nel disegno di legge che discutiamo,

nell'art. 4, si prevede l'ipotesi di comuni che aumentano di popolazione, i quali hanno diritto, secondo la regola generale, di passare ad una categoria maggiore, ossia mettere una tariffa più grave, e nell'art. 5 si prevede un'altra ipotesi, che un comune diminuisca invece di aumentare la popolazione e abbia il diritto di scendere di categoria, ossia applicare una tariffa meno grave.

Ora pare a me che non dobbiamo limitare la disposizione al primo caso, ma dobbiamo farla in modo che sia applicabile tanto al primo che al secondo. Aggiungerò, anzi, essere tanto più ragionevole che sia applicabile al secondo, quando, cioè, si tratterebbe di rendere giustizia a piccoli comuni di montagna o di regioni sfortunate, dove l'emigrazione sottrae tanta parte di popolazione da farla diminuire in modo che il comune ha diritto di passare ad una categoria inferiore, ossia ad una tariffa più mite, ad un carico meno grave.

Conchiudo quindi, esprimendo l'avviso che, quando si voglia far luogo alla detta disposizione transitoria, bisognerebbe formularla in modo da renderla applicabile agli art. 4 e 5, facendo, per esempio, un articolo 5-bis, e dichiarando che le variazioni di aumento o di diminuzione di popolazione potranno essere accertate (come propone il senatore Saredo) anche prima che si compia il nuovo censimento in base ai registri di anagrafe; beninteso coll'aggiunta, *regolarmente tenuti*, per evitare quell'altro inconveniente a cui accennava il relatore, e che pur merita di essere bene considerato.

SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO. Io verrò forse a rompere le uova nel paniere, ma devo esprimere un avviso diverso da quello dell'onor. Saredo e della Commissione.

Io credo che sono pochissimi i comuni i quali si trovino nelle condizioni a cui allude l'emendamento del senatore Saredo, e questa considerazione può bastare per mettere in dubbio le convenienze di adottare la sua proposta. Ma poichè abbiamo il piacere di avere presente il nostro ministro di agricoltura e commercio, egli ci potrà dire, se intende presentare una buona volta quel disegno di legge che stiamo aspettando da tanti anni, il quale ponga fine

a tutte le incertezze; ed il voto d'oggi potrà essere regolato secondo la risposta che ci vorrà favorire.

Io sono persuaso nel fondo dell'animo mio, che egli deve più d'ogni altro sentire la necessità di prendere un partito, e se l'onor. ministro ci volesse annunziare che si propone presentare quando che sia un disegno di legge, per autorizzare il Governo a sostenere la spesa del censimento, credo che tanto varrebbe abbandonare l'emendamento e conservare la prima redazione.

Mi scuserà il signor ministro, se vengo ad importunarlo, ma penso che non mi vorrà chiamare indiscreto, se esprimo il desiderio, che ella voglia farci sentire la sua autorevole, e graditissima voce, che dia affidamento al Senato delle buone intenzioni del Governo, di voler sollecitare le operazioni del censimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro d'agricoltura.

FORTIS, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Sono lietissimo che il senatore Saracco mi porga l'occasione di dichiarare l'animo mio in proposito.

Io, anche prima d'essere ministro, ho lamentato grandemente la mancanza del censimento decennale e ritengo che i Governi che si sono succeduti dal 1891 in poi abbiano trascurato l'osservanza della legge; perchè è una legge, e legge organica quella che prescrive il censimento ogni dieci anni. Da parte mia non subordino la cosa che all'adesione del ministro del tesoro, il tiranno di tutti i ministri e di tutti i ministeri.

Se, come giova sperare, il ministro del tesoro aderirà alle mie istanze, io prometto che presenterò, quanto prima mi sarà dato, il progetto di legge per il censimento della popolazione.

#### Presentazione di un progetto di legge.

FORTIS, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, intorno alla partecipazione dell'Italia alla esposizione internazionale di Parigi nel 1900, con preghiera al presidente del Senato di volerlo inscrivere all'ordine del giorno,

affinchè possa essere approvato prima delle vacanze parlamentari.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo progetto di legge.

Il signor ministro chiede l'urgenza; se non vi sono osservazioni, s'intenderà accordata.

Questo progetto di legge sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Ripresa della discussione sul disegno di legge:  
« Riforma dei dazi comunali di consumo ».

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge sui dazi di consumo.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Saredo.

SAREDO. Io non so per verità se il senatore Saracco si dichiarerà pienamente soddisfatto e rassicurato dalle dichiarazioni del signor ministro di agricoltura e commercio; ma, per parte mia, non lo sono che assai mediocrementemente. L'onorevole ministro ci ha convinti che egli sente la necessità di questa legge, ma le sue dichiarazioni mi sembrano tali da rimandare ancora a tempo indeterminato la legge che tutti invociamo. Il Senato troverà perciò naturale che io dica che queste dichiarazioni non sono tali da indurmi a ritirare l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

Si è però fatta un'obiezione: si è detto che non tutti i comuni, specialmente piccoli, hanno i registri di anagrafe regolarmente tenuti... Mi interrompe un collega e mi osserva che neppure ve ne sono anche nei grandi. Però per l'esperienza che in ragione delle mie funzioni ho avuto occasione d'acquistare, debbo dichiarare che sono più numerosi che non si creda i comuni che tengono regolarissimamente i loro registri di anagrafe. Hanno tutti un grande interesse a questa regolarità, e l'interesse è una molla più che sufficiente perchè si conformino alla legge.

D'altra parte l'emendamento, così quale è formulato, mette come condizione *sine qua non* che i registri di anagrafe siano regolarmente tenuti. Ne segue che ogni volta che un comune domandi il beneficio dell'art. 4, è naturale che l'intendente di finanza e il prefetto abbiano il dovere di verificare in che modo vengono te-

nuti quei registri in base ai quali si domanda il beneficio dell'articolo stesso.

Quindi, ripeto, io mantengo l'emendamento.

Se non che l'onorevole ministro delle finanze ha fatto un'opportuna osservazione. Egli ha notato che l'emendamento che io propongo è utile più ancora per l'art. 5 che per l'art. 4. Egli ha ragione: ed io aggiungo che l'emendamento è utilissimo per i comuni nei casi contemplati nell'uno e nell'altro articolo in misura uguale.

In fin dei conti si tratta di gravi interessi di amministrati, di interessi importanti dei contribuenti; e quanto maggiori sono le garanzie organizzate dalla legge, tanto meglio questi interessi verranno tutelati. Ad ogni modo, come ho detto, io trovo giusta l'osservazione dell'onorevole ministro e propongo che quell'emendamento divenga articolo, con questa modificazione, vale a dire: « agli effetti degli art. 4 e 5 »;... e poi tutto il resto come è stato formulato.

SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO. Si approvi l'emendamento, oppur no, poco mi importa. Penso però che il senatore Saredo sarà d'accordo con me nel riconoscere che questa volta la mia parola è giunta opportuna, perciocchè ha procurato a lui ed agli altri il piacere di sentire dal signor ministro dell'agricoltura, industria e commercio, che anch'egli reputa necessario provvedere legislativamente e sollecitamente a soddisfare il desiderio espresso dall'onorevole preopinante.

Or come le dichiarazioni del ministro non permettono di dubitare, che i fatti terranno dietro alle promesse, io crederei che l'onorevole Saredo potrebbe ritirare il suo emendamento.

Credo anzi che giovi, e l'onorevole Saredo è troppo abile, perchè non debba comprendere, che a raggiungere lo scopo a cui egli giustamente mira, che è quello di spingere il Governo a prendere un sollecito provvedimento, val meglio lasciare l'articolo, come sta. Difatti la proposta dell'onorevole Saredo suppone che i registri dell'anagrafe comunale sieno generalmente tenuti a dovere, mentre è piuttosto vero, che i registri della popolazione nella generalità dei comuni sono, a dir poco, imperfetti, se pure in molti luoghi se ne conosce l'esistenza. Se così è, come credo che sia, non conviene af-

fatto introdurre in legge una dizione che partendo da una falsa ipotesi potrebbe fornire al Governo una scusa per ritardare l'operazione del censimento generale della popolazione del regno, così giustamente desiderata. Ma, lo ripeto, faccia il Senato ciò che crede, io non ci tengo a questa, più che ad un'altra redazione.

Sento piuttosto il dovere di ringraziare vivamente il signor ministro di agricoltura e commercio della cortese risposta, perchè altra migliore non avrei potuto desiderare, e credo pure che il Senato ne sarà rimasto pienamente soddisfatto. Mi spiace tuttavia, che egli abbia espresso il timore di doversi arrestare davanti alla tirannia del ministro del tesoro.

Scusi, onor. ministro, ma ella è tal uomo che sapendo di dover soddisfare ad una precisa disposizione di legge, non vorrà mai sottostare alla tirannia di un ministro del tesoro; ed il nostro collega, l'onor. Vacchelli non sarà mai per negare il suo consenso ad una spesa di poche centinaia di migliaia di lire da spendere in tre anni, per compiere l'operazione del censimento.

I ministri del tesoro debbono, come diceva ai suoi tempi Adolfo Thiers, mostrarsi talvolta feroci, quando si tratta di spese non assolutamente necessarie, ma la pretesa ferocia non può andare tant'oltre da creare ostacoli all'esecuzione di leggi positive e precise.

È un bel pezzo che assistiamo a questo fenomeno, contro il quale la mia coscienza si ribella. Molte cose che si dovrebbero fare, non si fanno, perchè le finanze dello Stato non permettono la spesa. Così si va dicendo da molti anni, e con ciò si crede di servire gli interessi dello Stato.

Ma così non è: i servizi pubblici debbono ad ogni costo essere soddisfatti, modestamente sì quanto più si può volere e desiderare, ma non si possono lasciare in sofferenza. Se la montatura dei servizi pubblici deve essere ridotta a più modeste proporzioni, facciamolo pure, ma guardiamoci dalla tentazione di fare della *teatrocrasia*, mentre si lasciano insoddisfatti i grandi servizi dello Stato.

Di fumo ne abbiamo avuto a sazietà: fermiamoci alla sostanza, ed entriamo una buona volta nel vero e nel sodo.

Ringrazio di nuovo l'onor. Fortis che ha parlato da ministro lo stesso linguaggio tenuto

recentemente nella qualità di semplice deputato ed esprimo volentieri la persuasione, che vorrà senza fallo mandare ad effetto la data parola.

FORTIS, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io ringrazio l'onorevole senatore Saracco delle cose che ha detto e, soprattutto, della benevolenza che mi ha dimostrata. Ló ringrazio di cuore. Il senatore Saracco avrà ben compreso che le mie parole erano ispirate ad un senso doveroso di deferenza verso il mio collega del tesoro, della cui intenzione del resto non dubito punto.

Non avrei ubbidito a questo senso di deferenza se avessi di mio moto promesso al Senato un progetto di legge che dovrò presentare d'accordo con lui.

Del resto io ho accennato, scherzando, alla « tirannia del ministro del tesoro ». Se tirannia fosse, sa benissimo l'onorevole Saracco che io saprei ribellarmi; ma non è davvero il caso d'insistere o preoccuparsi di ciò.

D'altra parte, se il senatore Saracco ha seguito attentamente, come di consueto, le ultime discussioni parlamentari, non può non ricordare che, in uno degli ultimi miei discorsi, ho segnalato e lamentato che uno dei principali difetti delle nostre pubbliche amministrazioni e la causa di molti disordini nei pubblici servizi è l'insufficienza delle dotazioni.

I pubblici servizi o sono convenientemente provveduti o meglio sarebbe sopprimerli: lo stremarli di mezzi in guisa, che quasi non possano più corrispondere al loro fine, è tal cosa che veramente rappresenta nell'amministrazione il peggio che immaginare si possa.

Ritengo fermamente che in ciò il senatore Saracco sia con me perfettamente d'accordo.

Aggiungo poi che la questione del censimento, oltrechè si connette ad una lunga serie d'interessi politici ed amministrativi, deve anche guardarsi sotto il rispetto dell'osservanza della legge.

Non è concepibile che il Governo debba per molti anni di seguito violare la legge apertamente e frustarne lo scopo solo perchè non riesce a raccogliere 700 o 800 mila lire, che sono richieste per fare il censimento della popolazione del Regno.

Prego quindi l'onorevole senatore Saracco e prego il Senato di dare alle mie parole la giusta interpretazione, escludendo ogni dubbio sulle mie intenzioni intorno al provvedimento che giustamente s'invoca.

LAMPERTICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO. Specialmente le ultime dichiarazioni dell'onorevole ministro potrebbero rendere superflue alcune avvertenze, che io mi credevo in dovere di fare, ma nulla vi è di superfluo quando si tratta di un argomento importante come questo.

Mi permetta l'onorevole ministro, che io amplii il significato, che letteralmente avrebbe una delle sue dichiarazioni.

Il ministro ha detto, che, non rinnovandosi il censimento nei periodi di tempo stabiliti dalla legge, si commette violazione alla legge, che lo prescrive.

È vero: ma non a questa sola, bensì a tante altre leggi, che vi sono coordinate, od anzi subordinate.

Il ministro in vero ha detto, che al censimento si collegano molti e gravi interessi. Riconosco che con ciò il ministro ha espresso la ragione ultima, a cui infine si riconducono le necessità d'ogni ordine, per cui il censimento non può essere trascurato.

Ora tali necessità si concretano appunto nelle tante leggi, le quali toccano la vita pubblica e la privata, il cittadino e lo Stato, e che suppongono un censimento tenuto a giorno. Se noi quindi non ci diamo di ciò pensiero, non si fa solo offesa alla legge del censimento, ma a tutte quelle, che ne presuppongono la osservanza e trovano nel censimento le loro stesse condizioni e limiti.

Farò un'altra osservazione, della quale nessuno potrà rimproverarmi, perchè l'amore di certi studi risorge sempre; e tanto più mi piace di farla, perchè ho la ventura da più anni di sedere in un consesso con chi è oggi ministro di agricoltura, industria e commercio, ed in cui questi studi si promuovono con molto amore con molta diligenza, con molta cura.

Or bene l'Italia, convien dirlo, in questo genere di studi tiene, non adopererò la parola ambiziosa di primato, ma tiene un posto degno fra le altre nazioni di Europa, il che particolarmente si rispecchia nella grande associa-

zione internazionale di statistica, che è stata promossa in Londra ma tanto nobilmente è rappresentata in Italia. Il ritardo frapposto da noi nell'eseguire il censimento ci ha così messi più volte in una condizione ben dolorosa, obbligandoci a confessare di tempo in tempo nei Congressi, che in questa parte siam venuti meno a noi stessi.

È questa un'umiliazione, che l'Italia non merita.

È questa una specie di *diminutio capitis*, se è vero che il censimento esprime la forza viva della nazione.

Quanto alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro di agricoltura per la presentazione del disegno di legge, in parte egli ha precisato il suo pensiero rispondendo al senatore Saracco.

Non rincresca tuttavia all'onorevole ministro, non rincresca al Senato, se su questo punto giova d'insistere per eliminare ogni possibile dubbio.

Quando si parla del passato, io non vo a cercare di chi sia la colpa, se il censimento non sia stato fatto a suo tempo. Alla colpa ci partecipiamo tutti, poichè, se il censimento non si è fatto, vuol dire, che non abbiamo stanziato le somme che erano necessarie.

L'onorevole ministro ha esposto un principio, che a me pare non si debba mai perdere di mira, che cioè ad ogni servizio pubblico bisogna proporzionare i mezzi, perchè riesca adeguato al suo scopo.

Sta bene, ma una volta, che vi è una legge, la quale prescrive il censimento, una volta che vi sono anzi molte leggi, le quali suppongono il censimento, io sono persuaso che il Governo del Re debba venire innanzi al Parlamento colle sue proposte per eseguirlo.

Vuol dire, che se il Parlamento non darà i mezzi, che sono necessari, il Governo del Re intanto da parte sua avrà fatto quanto gli incombeva di fare.

Vuol dire, che la giustificazione sua e di tutti sarà in quelle impossibilità, che le risoluzioni del Parlamento avran rese manifeste.

Un altro principio si è già propugnato efficacemente in quest'aula, che, seguendo le buone tradizioni parlamentari e costituzionali, è dal Governo che una spesa qualsiasi deve essere iniziata.

Le spese, perchè sieno mantenute in proporzione collo scopo, per cui sono stanziare, e colle condizioni generali della finanza pubblica, non possono, per così dire, essere abbandonate a se stesse; diciamo pure, non possono essere abbandonate a chi si compiaccia d'inziarle nella Camera dei deputati, o, nei limiti, che ci sono prefissi dallo Statuto, in Senato.

Iniziare le spese essenzialmente spetta a chi deve rispondere dei servizi pubblici, e di tutta la economia dello Stato.

Io spero, che l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, non solo per il senso alto di uomo di Governo, di uomo di Stato, ma anche pel grande amore, che ha a quella scienza, a cui si informa l'opera stessa del censimento, vorrà soddisfare i voti, che sono stati autorevolmente esposti, particolarmente dal senatore Saracco e dal senatore Saredo ed ai quali io mi associo con tutto l'animo, anche come umile studioso e cultore delle scienze sociali.

FORTIS, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Lampertico, colla scorta della sua dottrina, colla facilità ed eleganza di parola che gli è particolare, ha voluto accennare alle varie ragioni che consigliano di non indugiare più oltre il censimento della popolazione del Regno.

Egli ha considerato la questione dai diversi punti di vista: dal punto di vista politico, amministrativo ed anche scientifico. Io consento nelle cose da lui chieste ed ho domandata la parola ancora una volta per fare atto di adesione ai suoi pensieri ed ai suoi voti.

Giustamente fu osservato che noi possiamo andare orgogliosi del nostro ufficio di Statistica che è governato ed ispirato da un uomo di grandissimo valore, il comm. Bodio, vero lustro della scienza statistica. Ma come conservare questo legittimo vanto se ci riduciamo a trascurare persino il censimento della popolazione?

Non cerchiamo a chi spetti la colpa di aver dimenticato un dovere preciso del Governo; cerchiamo soltanto di riparare all'inconveniente.

E, poichè la cosa è venuta per incidente in discussione in quest'alto Consesso e la discus-

sione ha assunto proporzioni inaspettate, sento il dovere di corrispondere alla benevolenza degli egregi senatori, che hanno richiamato l'attenzione del Governo sulla grave questione, col dichiarare loro che io romperò gli indugi, proponendo immediatamente al mio collega del tesoro i provvedimenti che saranno necessari per arrivare quanto prima all'esaudimento del voto manifestato con tanta autorità. (*Bene! Benissimo!*).

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Io sono lieto di avere col mio emendamento sollevato una così importante discussione; e dico importante per le considerazioni svolte dal relatore, dai senatori Saracco e Lampertico e per le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio. È stata così riconosciuta da tutti non solo la necessità, ma anche l'urgenza di dare al paese la nuova legge prescritta da quella del 1871, che è la legge organica sul censimento, quella, cioè, che ha prescritto imperativamente, ma inefficacemente, che ogni dieci anni il censimento si faccia.

E mi permetta il senatore Saracco di dirgli che la mia parola è stata interprete ben infelice del mio pensiero, se egli ha creduto che io abbia interpretato meno benevolmente le osservazioni da lui sollevate circa il mio emendamento, mentre io ne riconobbi la gravissima opportunità.

Dalle prime parole che ho pronunziato nel proporre l'emendamento, io ho segnalato al Senato la necessità di procedere al censimento che, pur troppo, non si potrà più dire decennale, come porta la legge.

Non solo dunque non ho inteso coll'emendamento quasi rinviare a tempo indeterminato il censimento, ma ho ricordato che abbiamo ventisei disposizioni di leggi la cui applicazione dipende dal censimento stesso.

Ora è veramente enorme che in uno stato civile, nel quale, ripeto, tante disposizioni legislative possono essere applicate in un modo anzichè in un altro, secondo che vi sia o non vi sia un censimento regolarmente fatto, si sia potuto continuare così per otto anni ancora per una misera difficoltà di spesa, e di spesa ben modesta.

Mi si permetta anche un'osservazione molto

semplice. Si è parlato, per verità, con una stima molto moderata, dei registri di anagrafe municipale. Ma, signori, noi tutti conosciamo la legge del 1871, e quella del 1881 che organizzano la procedura del censimento decennale; e questo come si fa? Si fa dalle Giunte municipali, e, in realtà, dal sindaco, dal segretario comunale, vale a dire, da quelli stessi che oggi tengono i registri di anagrafe; non ci è nulla di ben diverso; vi sarà forse qualche formalità di più, vi sarà un'indennità data per questi lavori che forse ecciterà un po' più lo zelo di questi compilatori del censimento; ma, in fondo, badate, la materia prima con cui si compiono le operazioni dell'anagrafe decennale è quella stessa che ora fornisce i registri di anagrafe annuale.

Ad ogni modo per parte mia non volendo prolungare più oltre la discussione, e desiderando che questa legge giunga in porto, dichiaro che non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento, pienamente soddisfatto di una discussione per la quale, come ho già detto, è apparsa luminosamente la necessità e l'urgenza della presentazione della legge invocata; e soddisfatto soprattutto di avere così provocato le importanti dichiarazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. Riprendendo l'art. 4 osservo che questo è composto di 5 comma. Al primo e al secondo comma non è stata proposta alcuna variazione...

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE... Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Io avevo proposto di intercalare l'emendamento nel quarto comma; ma, esaminando bene l'articolo, forse si convincerà l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale, che il posto più naturale sarebbe nel primo comma, dove è detto: « purchè il passaggio di categoria o di classe, o l'allargamento della linea daziaria », e qui si potrà mettere: « da deliberarsi a norma della prima parte dell'art. 1 ».

Collocato qui, abbraccia tutto l'articolo; mentre invece, ove sia intercalato nel quarto comma, non verrebbe ad abbracciare che la prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 4 e lo metto ai voti partitamente, secondo il regolamento.

Il primo e secondo comma suonano così:

« I comuni, che dalla categoria degli *aperti* intendessero passare a quella dei comuni *chiusi*,

o che per effetto di nuovo censimento acquistassero titolo al passaggio ad una classe superiore per la tariffa del dazio di consumo, o che intendessero allargare la cerchia daziaria, potranno ottenere l'attuazione dei relativi provvedimenti, purchè il passaggio di categoria o di classe, o l'allargamento della linea daziaria, sia dimostrato necessario per le condizioni del bilancio, e purchè il comune abbia, in precedenza, adempito alle seguenti condizioni:

« a) abbia applicata la sovrimposta ai tributi diretti, in misura che raggiunga il 50 per cento dell'imposta erariale principale ».

Su questa parte dell'articolo non vi è proposta di emendamento.

Se nessuno chiede di parlare la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene ora il comma b. A questo è stato proposto un emendamento dell'Ufficio centrale e dal signor ministro delle finanze che suona così:

« b) abbia applicate le tasse comunali di esercizio, di rivendita e su vetture e domestici ed una o l'altra delle tasse di famiglia o sul valore locativo ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'ultima parte dell'articolo dice:

« In questi casi, i comuni dovranno, con deliberazione consiliare approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, obbligarsi a corrispondere allo Stato un aumento di canone sulla base del presumibile maggior reddito derivabile dalla innovazione, ed in ragione del terzo quando si tratti di cambiamento di categoria o di classe, e di un quinto quando si tratti dell'allargamento della cerchia daziaria.

« Le quote di maggior reddito spettanti allo Stato nelle misure indicate nel comma precedente verranno ridotte alla metà, quando il comune abbia abolito interamente i dazi sugli alimenti farinacei ».

Chi approva quest'ultima parte dell'articolo 4 è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Poi come ultimo comma verrebbe il seguente, proposto dal senatore Saredo e accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro:

« Per le deliberazioni dei Consigli comunali contemplati nel presente articolo si osserveranno le norme stabilite dalla prima parte dell'art. 1 ».

Pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 4 così modificato:

« I comuni, che dalla categoria degli *aperti*, intendessero passare a quella dei comuni *chiusi*, o che per effetto di nuovo censimento acquistassero titolo al passaggio ad una classe superiore per la tariffa del dazio di consumo, o che intendessero allargare la cerchia daziaria, potranno ottenere l'attuazione dei relativi provvedimenti, purchè il passaggio di categoria o di classe, o l'allargamento della linea daziaria, sia dimostrato necessario per le condizioni del bilancio, e purchè il comune abbia, in precedenza, adempito alle seguenti condizioni:

a) abbia applicata la sovrimposta ai tributi diretti, in misura che raggiunga il 50 per cento dell'imposta erariale principale;

b) abbia applicate le tasse comunali di esercizio, di rivendita e su vetture e domestici ed una o l'altra delle tasse di famiglia o sul valore locativo.

« In questi casi, i comuni dovranno, con deliberazione consiliare approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, obbligarsi a corrispondere allo Stato un aumento di canone sulla base del presumibile maggior reddito derivabile dalla innovazione, ed in ragione del terzo quando si tratti di cambiamento di categoria o di classe, e di un quinto quando si tratti dell'allargamento della cerchia daziaria.

« Le quote di maggior reddito spettanti allo Stato nelle misure indicate nel comma precedente verranno ridotte alla metà, quando il comune abbia abolito interamente i dazi sugli alimenti farinacei.

« Per le deliberazioni dei Consigli comunali contemplati nel presente articolo si osserveranno le norme stabilite dalla prima parte dell'articolo 1° ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora, poichè la discussione di questo disegno di legge si prolunga oltre quello che si cre-

deva, propongo di sospenderla e procedere alla votazione a scrutinio segreto portata dall'ordine del giorno.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Chiala di fare l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1897-98 » (N. 190).

CHIALA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il presidente del Consiglio, annuncio una domanda di interpellanza del senatore Massarani, e prego l'onorevole presidente del Consiglio di volerla comunicare al suo collega il ministro dei lavori pubblici.

L'interpellanza suona così:

« Il senatore Massarani chiede la facoltà di rivolgere un'interpellanza al signor ministro dei lavori pubblici, intorno allo stato della difesa frontale della riva destra del Po al frodo di Villanova in comune di Carbonara (provincia di Mantova) ed intorno ai gravami presentati da alcuni sindaci di quella provincia contro il progetto di bonifica dell'agro Mantovano-Reggiano ».

PELLOUX, presidente del Consiglio. Mi farò premura di riferire al ministro dei lavori pubblici questa interpellanza, con riserva di far conoscere al Senato il giorno in cui essa potrà essere svolta.

(Resta così stabilito).

Ripresa della discussione del progetto di legge: « Riforma dei dazi comunali di consumo » (N. 149).

PRESIDENTE. Ora riprenderemo la discussione del progetto di legge: « Riforma dei dazi comunali di consumo ».

Ricordo che sono stati approvati i primi 4 articoli. Passeremo all'art. 5:

## Art. 5.

I maggiori proventi assicurati allo Stato nei casi enunciati nell' articolo precedente sono destinati:

1° a ridurre i canoni di quei comuni coi quali sieno pendenti contestazioni avanti alla giustizia ordinaria od amministrativa in dipendenza del consolidamento decennale dei canoni stabiliti dalla legge 8 agosto 1895, n. 481, a quella minor somma che fu oggetto delle contestazioni;

2° a concedere parziali sgravi di canone a quei comuni, i quali per effetto di diminuzione di popolazione accertata con nuovo censimento, dovessero passare ad una classe inferiore, non che a quei comuni eventualmente colpiti da gravi infortuni, che fossero causa di permanente diminuzione degli introiti daziari;

3° a concedere parziali sgravi di canone ai comuni che abbiano interamente abolito il dazio sugli alimenti farinacei;

4° a ridurre i canoni di quei comuni nei quali l' aliquota del canone governativo per la parte chiusa sia superiore a lire 8 per abitante.

RUSPOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RUSPOLI. Io prego l'onorevole ministro di fare qualche dichiarazione in proposito, perchè, se di questa dichiarazione fosse preso atto in Senato, si potrebbe togliere qualche dubbio che questo articolo solleva. Come vedono, questi maggiori introiti, con questo articolo, vengono tassativamente destinati ad alcuni sgravi.

Ora in prima linea questi compensi dovrebbero essere destinati a ridurre i canoni di quei comuni coi quali sieno pendenti contestazioni avanti alla giustizia ordinaria ed amministrativa.

Certo, così annunciato, questo articolo stabilisce un principio assolutamente inammissibile, che basti cioè una contestazione per avere dei diritti, secondo questo articolo, a compensi. Ora tutti sanno che le contestazioni possono essere giuste od ingiuste e possono essere anche temerarie. E perchè un comune ha creduto di fare una contestazione ingiusta, temeraria, ha per questo, in forza di legge, il diritto ad un riguardo?

Qui in Senato ci sono alti magistrati e non

possono ammettere il principio che la sola esistenza di una contestazione costituisca un diritto. È la giustizia provata della contestazione davanti al Tribunale competente che costituisce il diritto. Io non intendo proporre modificazioni all' articolo, ma io desidererei che il Governo dichiarasse che saranno prese in considerazione quelle contestazioni che possano risultare ragionevoli, a parere del Governo, che costituisce l' altra parte contendente.

Quando l'onorevole ministro consentisse a fare questa dichiarazione, io ne prenderei atto, poichè potrebbero aver valore nell'applicazione di questa legge.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io credo di poter fare all'onorevole senatore Ruspoli delle dichiarazioni, che gli toglieranno ogni dubbio e lo renderanno soddisfatto.

Lo scopo dell' art. 5 è duplice. Il primo, nell' interesse di Tesoro; è quello di legare le mani al ministro delle finanze perchè non abbia facilmente a fare delle concessioni per i diversi casi che sono elencati in questi numeri 1°, 2°, 3° e 4°, in modo da assottigliare il reddito a favore dell' Erario. Si ha, insomma la mira di assicurare che vada a beneficio del Tesoro l' intera somma del canone consolidato attualmente di 50 milioni.

Ma v' è poi un secondo intento. Ora il ministro delle finanze si trova nella condizione di non poter, senza leggi speciali, neanche far giustizia, ossia di non poter mai rendere ragione a chi presenta domande di sgravi, che in certi casi s' impongono.

Io prendo un esempio recentissimo, che mi pare calzante; il terremoto di Rieti. È venuta la domanda da parte del comune e del prefetto per la riduzione del canone dovuto allo Stato per il dazio consumo. Ma la legge attuale non consente neppure la riduzione di una lira.

Ora, secondo il principio che informa questo disegno di legge, la somma complessiva dei canoni, pel dazio governativo consolidato, deve essere assicurato al Tesoro; ma siccome per l' applicazione dell' art. 4 sono attendibili dei proventi maggiori, o perchè una città aumentando di popolazione passa ad una categoria superiore, o perchè vuole aumentare la cerchia

daziaria, o perchè passa da comune aperto a comune chiuso, questi proventi maggiori vanno a formare un fondo speciale.

La frase precettiva rilevata dal senatore Ruspoli « saranno destinati » indica che queste somme non vanno al Tesoro, ma hanno una destinazione speciale.

Da tale prescrizione, però, è evidente, non può derivare un obbligo al ministro delle finanze di spendere tutto anche senza bisogno, o di fare concessioni o transazioni di liti, anche quando qualsiasi motivo di concedere o transigere non sussista.

D'altra parte, noto che per « liti pendenti », come le accenna l'art. 1°, sono da intendere quelle liti che vertono oggi in dipendenza del consolidamento stabilito dalla legge del 1895.

Queste dichiarazioni basteranno, io spero, a dissipare i dubbi presentati dal senatore Ruspoli; e così spero che anche quest' articolo 5 possa essere onorato dei suffragi del Senato.

RUSPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSPOLI. Come dissi non proponeva variazioni all'articolo; desiderava solo delle spiegazioni che l'onorevole ministro mi ha dato.

Resta dunque inteso che di queste transazioni alle quali si allude nel 1° comma di questo articolo 5, devono essere accettate le buone e respinte assolutamente le cattive.

Prendo atto e ringrazio l'onorevole ministro di queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 6.

La determinazione delle maggiori somme da corrispondersi allo Stato in dipendenza delle operazioni contemplate nell'articolo 4 ed i successivi investimenti delle somme medesime ai sensi dell' articolo 5 sono attribuite ad una Commissione centrale costituita nel modo indicato all' articolo 77 del testo unico delle leggi sul dazio consumo 15 aprile 1897, n. 161.

Le decisioni della Commissione sono obbligatorie e non possono essere in alcun modo impugnate.

(Approvato).

#### Art. 7.

Il Governo ha facoltà di obbligare i comuni, i quali realizzano sul canone di abbonamento un guadagno netto superiore al 25 per cento dell'ammontare di detto canone, a ridurre il dazio consumo sugli alimenti farinacei di tanto di quanto eccede il guadagno netto sull'indicato limite del 25 per cento.

(Approvato).

#### Art. 8.

Nelle parti agglomerate aperte dei comuni chiusi il dazio di consumo potrà essere riscosso:

a) *Sui materiali impiegati nella costruzione di edifici nuovi, a fabbrica ultimata e sulle quantità accertate mediante computo metrico;*

b) *Sui foraggi, mediante una tassa annua fissa per ogni capo delle varie specie di equini.*

(Approvato).

#### Art. 9.

Gli abitanti dei comuni chiusi che ritengano ingiustamente compresa nella cinta daziaria la parte di territorio da essi abitata, perchè distante dall'abitato agglomerato del centro principale potranno chiedere la modificazione della cinta.

Il prefetto su tale domanda provocherà il parere del Consiglio comunale, e quindi trasmetterà gli atti al ministro delle finanze per gli eventuali provvedimenti che saranno presi per decreto reale.

(Approvato).

#### Art. 10.

Entro l'anno 1899 il Governo del Re procederà alla revisione generale delle tariffe dei dazi addizionali e comunali, all'oggetto, e di eliminare le voci che colpiscono generi non tassabili in base alle norme vigenti e di ricondurre le aliquote dei dazi ai limiti legali, tenuto conto del valore venale delle derrate nei tre anni precedenti.

(Approvato).

#### Art. 11.

La facoltà data ai prefetti dall'articolo 80 del testo unico di legge sui dazi di consumo

15 aprile 1897, n. 161, di inviare in caso di mora di un mese, un sorvegliante presso i comuni che tengono i dazi in economia, dovrà essere da essi esercitata tanto verso i comuni, quanto verso gli appaltatori, quando loro risulti che la gestione daziaria non procede regolare ed ordinata.

I prefetti sono ancora autorizzati, nel caso contemplato dal paragrafo precedente, sia a sostituire la gestione dei dazi per appalto a quella in economia, sia ad alienare la cauzione degli appaltatori morosi per quella parte che sta a garanzia delle addizionali e dei dazi comunali, sotto l'osservanza delle norme dettate dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2<sup>a</sup>). Gli appaltatori che, sopra domanda dei prefetti, non completassero, entro un termine di quindici giorni, la cauzione così parzialmente escussa, saranno dichiarati decaduti, ed i comuni dovranno tosto provvedere a nuovo appalto od alla riscossione diretta dei dazi.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. La prima osservazione che intendo fare riguarda veramente una piccola correzione di forma.

Nel fine del primo comma dove si dice: « quando loro risulti che la gestione daziaria non proceda », pare che si debba dire: « procede ».

L'altra si riferisce a una citazione meno esatta, a quella, cioè, nella quale è detto: « sotto la osservanza delle norme dettate dalla legge 20 aprile 1871 ».

Ora è noto che con decreto reale 23 giugno 1897 è stato fatto un testo unico di tutte le leggi sulle riscossioni delle imposte dirette; sicchè la legge del 1871, conglobata in quel testo unico, oggi è abrogata.

Dunque propongo che alle parole: « dettate dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2<sup>a</sup>) », vengano sostituite le parole: « contenute nel testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 23 giugno 1897, n. 236 ».

PRESIDENTE. Nel primo comma il senatore Saredo propone una semplice correzione di forma cioè dire: « non procede » invece di « non proceda ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nel secondo comma dello stesso articolo il senatore Saredo propone di sostituire alle parole: « dettate dalla legge 20 aprile 1871, numero 192 (serie 2<sup>a</sup>) », le altre « contenute nel testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvate con regio decreto 23 giugno 1897, n. 236 ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 11 così emendato.

(Approvato).

Passeremo all'art. 12. Lo rileggo:

#### Art. 12.

Tanto i prefetti quanto gli intendenti di finanza hanno facoltà di fare eseguire ispezioni sulle gestioni dei dazi tenuti sia in economia, sia per appalto, nel fine di assicurare che siano osservate rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti sulla materia, che le riscossioni siano fatte in base alla tariffa regolarmente omologata dalle autorità competenti, e che i contribuenti non sieno sottoposti al pagamento di diritti indebiti.

Agli amministratori, funzionari o appaltatori che forniscano statistiche irregolari od inesatte sarà, su denuncia dell'intendente di finanza, applicata un'ammenda da lire 20 a 200.

RUSPOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSPOLI. Io colgo l'occasione della discussione di questi articoli per fare una raccomandazione all'egregio ministro delle finanze.

Tanto nell'art. 12, quanto nell'art. 11 si sono prese delle giuste precauzioni contro gli abusi, contro le violazioni di legge che possano aver luogo nelle esazioni di dazio e consumo per parte degli appaltatori.

Naturalmente, quando questi inconvenienti si verificano, debbono essere revocati i contratti di appalto verso l'appaltatore; ma qui noi cadiamo in un altro inconveniente. Quando appaltatori onesti non vi sono, e ciò accade spesso nelle grandi città, quando nascono coalizioni fra gli aspiranti ad un dato contratto,

che arma hanno il Governo, la provincia ed i comuni? Devono subire la coalizione che s'impone?

Immaginate, non pel dazio consumo, ma per l'appalto di tutte le tasse governative, comunali e provinciali, un paese grande, dove la garanzia, che gli appaltatori debbono dare, ammonta a decine di milioni. Io domando a voi: quanti in Italia sono in grado di dare una garanzia di stabili perfettamente liberi da ogni ipoteca, per 11, 12, 15 milioni? Se qualcuno ve ne ha, non è esso il padrone della situazione? Certo che padrone della situazione non sarebbe se si potesse, in mancanza di proposte oneste, esercitare l'esazione senza appalto, cioè, dallo Stato e dal comune. Questa facoltà sarebbe una valvola di sicurezza; quando proposte giuste non si presentano, il comune e il Governo fanno da sè; ma disgraziatamente le leggi precedenti, non per quanto riguarda il dazio consumo, ma per quanto riguarda l'esazione delle altre tasse, non danno questo diritto di far da sè.

Ora a me pareva che, nel presentare una legge che riordina le esazioni delle imposte, si sarebbe potuto pensare a questo inconveniente che esiste nella città dove siamo.

Qui da 75 centesimi le proposte arrivarono alle 3 e 4 lire; quale era la conseguenza di questa avidità degli appaltatori?

Era che il paese aveva da pagare 600,000 lire in più, perchè tutto l'aggio che esige l'esattore ricade sui contribuenti.

Naturalmente qui è nato un conflitto tra la legge esistente, l'equità e la giustizia. La legge esistente obbligava niente di meno di aspettare gli aspiranti sino al 6 per cento.

Era ammissibile da un aggio che non arrivava all'1 per cento salire al 5 o al 6, secondo le offerte che piacevano agli appaltatori. E ognuno di questi punti in più portava 300,000 lire di aggravio alla città. Tal che, passando dall'1 al 6 voi avete cinque volte 300,000 lire, che tranquillamente, senza farci la menoma attenzione, si riversano sopra il capo già abbastanza curvato dei contribuenti.

Si è trovato un modo di esercitare direttamente il dazio consumo, senza passare per queste forche caudine che c'imponevano questi avidi speculatori delle borse già abbastanza vuote dei contribuenti: si è esatto direttamente per conto del Governo e del comune colla vigilanza

loro reciproca e l'aggio di esazione è costato soltanto 75 cent. per cento, vale a dire meno dell'1 per cento.

Ed è risultata una percezione molto più facile, molto più giusta, molto più equa di quella che facevano quei pubblicani sopra i contribuenti.

Il Governo lo ha fatto, nessuna lagnanza è pervenuta. Gli arretrati sono minori di quelli che erano prima, perchè, giustamente esatta questa imposta, esatta ragionevolmente dalle autorità pubbliche, non sono nati i conflitti che nascevano sempre quando esigeva l'appaltatore. Notate bene che l'appaltatore aveva l'interesse di fare a modo suo, perchè, siccome le multe vanno a vantaggio dell'appaltatore, esso aveva l'interesse che il contribuente si trovasse in situazione di non poter pagare, perchè all'indomani gli imponeva una multa non so se del 5 o del 6 per cento.

Siccome questa multa veniva tutta a suo vantaggio, il suo interesse non era altro che di arrivare proprio al momento in cui il contribuente si trovasse nell'impossibilità di pagare.

Ora noi abbiamo questo fatto, che nessuno si lamenta che tutti vengano più facilmente a pagare quello che debbono all'erario; e, badate bene, questo sistema attuale della esazione diretta del Governo, della provincia, del municipio, verso il contribuente, ha attraversato un periodo molto difficile, in cui delle tasse si sentiva il peso assai maggiormente tanto da provocare torbidi in molte parti d'Italia, mentre qui torbidi non ci sono stati.

Moltissimi ci dicono: ma seguitate a prendere queste tasse, non ci mettete nelle mani di quegli individui di cui facevo parola prima.

Perchè dunque non legalizzare questa disposizione di cui riconosciamo l'utilità? E siccome un'altra legge sulla materia è in previsione, tanto che la sospensiva fu votata appunto in tale attesa, così io prego l'onorevole ministro di prendere in considerazione questa situazione.

Non aggraviamo, senza vantaggio dell'erario, i contribuenti, e non diamo 600 mila lire o un milione ad un appaltatore che si presenti per questa esazione.

Legalizziamo la cosa perchè, come è oggi,

sta e non sta; e, una volta resa chiara e sicura, sarà, come ebbi a dire, una specie di valvola di sicurezza contro le eccessive pretese.

Si stabilisca che, quando non si trovino offerenti equi e discreti, si possa direttamente percepire questa tassa.

E questo a me sembra un passo verso il liberismo, perchè ha qualche cosa di barbaro, di medioevale, quello d'affidare ad uno speculatore l'esazione delle tasse. Questo fa la Turchia coi suoi caimacan, ma non credo che si faccia nei paesi civilizzati e ben governati.

Se la necessità lo domanda, ci possiamo inclinare a queste misure, ma non quando l'erario ci trova una perdita!

Io spero che, in riguardo a questi principî e per l'esperienza che ho sotto gli occhi, l'onorevole ministro vorrà dare assicurazioni che nella nuova legge questa questione sarà completamente risolta.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. L'onorevole senatore Ruspoli ha tratto occasione da questo art. 12 per sollevare una questione molto importante; e che ha un interesse speciale di attualità, per il comune di Roma.

Io, rispondo alle di lui cortesi domande, che è mio dovere e mio proposito studiare la questione del metodo di riscossione delle imposte, sotto i vari aspetti ora indicati, e coll'intento di conciliare, fin dove è possibile, l'interesse del contribuente con quello dell'erario. È mio dovere di occuparmene, anche in via amministrativa.

Mi permetto, però, di osservare che, a mio avviso, non si può confondere la questione della riscossione delle imposte dirette (quella cui accenna l'onorevole Ruspoli) colla riscossione del dazio consumo.

Alla riscossione delle imposte dirette, evidentemente, si riferivano tutte le osservazioni presentate dal senatore Ruspoli; invece, per la riscossione del dazio consumo, la legge attuale già permette al comune di attuarla in via diretta, senza ricorrere all'appaltatore. E, in ogni caso, per riscuotere tale gabella non occorre nè l'aggio percentuale, nè la multa per la mora.

Detto questo, pare a me che non possa incontrare ostacolo l'approvazione dell'articolo in discussione.

Ripeto, però, come dissi poco fa, che è mio dovere di occuparmi dell'altra questione della riscossione delle imposte dirette, col desiderio di raggiungere lo scopo della maggiore regolarità e garentia a favore dello Stato, col minor onere del contribuente, fino a quanto sia possibile.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Mi permetto di proporre un piccolo emendamento all'art. 12. In questo articolo si dice che tanto i prefetti quanto gli intendenti di finanza hanno facoltà di fare ispezioni, gestioni dei dazi, ecc.

Colla nuova legge il Governo sa quello che deve riscuotere, il comune ha il suo canone consolidato, sa quel che deve pagare. Quindi per questa parte la giurisdizione spetta ai prefetti.

Io non voglio togliere agli intendenti la facoltà di fare ispezioni sul modo come procede l'esazione dei dazi, ma non vorrei che si mettessero alla stessa stregua intendenti e prefetti relativamente ad ispezioni, ciò che può fare sorgere lagnanze, e portare conseguenze nei comuni delle quali il prefetto non sappia nulla. Per conseguenza proporrei un emendamento, che prego il ministro e l'Ufficio centrale di accettare, e che consiste nell'aggiungere dopo le parole: « tanto i prefetti quanto gli intendenti di finanza » queste altre: « con l'intesa dei prefetti ».

SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. In ordine alle considerazioni svolte dal senatore Ruspoli, io debbo dichiarare che non potrei associarmi alla sua raccomandazione per la riscossione dei dazi comunali in economia.

I fatti ci dimostrano che nei comuni di gran parte d'Italia, dove si riscuotono i dazi in economia, questa riscossione è divenuta poco a poco l'organizzazione della frode.

L'esperienza ci dice come vi si procede: la riscossione è anzitutto una macchina d'influenze elettorali: si moltiplica all'infinito il personale di servizio scelto per favorire il partito che ha in mano il comune: non parlo poi della indulgenza con cui sono trattati i prodotti soggetti a

dazio che appartengono ai membri del Consiglio, non delle collusioni nei contratti con gli esercenti. Non dico che ciò avvenga sempre e dovunque; dico e ripeto che la riscossione dei dazi in economia è in troppi comuni l'organizzazione della frode. Aggiungo che in questa legge la disposizione che esaminiamo è stata precisamente introdotta per agevolare ai prefetti il modo di mettere termine alle esazioni dei dazi comunali in economia, appunto in seguito agli esempi molto brutti che si sono avuti e che pur troppo non sono in via di cessare.

Quindi io dichiaro che non potrei associarmi alla raccomandazione che avete udita del senatore Ruspoli in quanto riguarda i dazi di consumo. Quanto all'esazione delle imposte dirette, alla quale il senatore Ruspoli più particolarmente si riferiva, mi rimetto alle osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze; alle quali mi associo, non senza avvertire come i voti dell'onorevole Ruspoli non si accordino molto col sistema istituito dalla legge.

RUSPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSPOLI. Il senatore Saredo non ha compreso il desiderio da me espresso, il quale invece è stato accettato dall'onor. ministro.

Non è per proporre modificazioni sul modo di percezione dei dazi di consumo che io ho preso la parola, è un'occasione che io ho colto per fare le osservazioni che ho fatte.

Quello che io dico non si riferisce punto ai dazi di consumo, e ciò il senatore Saredo vedrà immediatamente chiaro, come la luce del giorno, perchè il dazio consumo può essere percepito dallo stesso comune, e non vi è legge alcuna che impedisca gli abusi ai quali l'onor. Saredo accennava. Vi è però una legge sulla percezione delle altre imposte, alla quale non appartiene punto il dazio consumo, che prescrive la necessità di un appalto ed io avevo preso questa occasione per ricordarlo all'onor. ministro, non già perchè fosse opportuna, fosse proprio legato con questo articolo, ma perchè credevo urgente e necessario di farlo. Non volevo che, mentre questi studi si facevano, mentre queste domande esistevano, si fosse d'un tratto accettata la proposta di un appaltatore per le tasse della provincia di Roma. Però, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, delle quali lo ringrazio, io sto tranquillo che non si pren-

derà una risoluzione senza un esame, giusto quanto l'onor. ministro ha promesso di fare.

E lo ripeto, al dazio consumo non vi alludevo punto, perchè sapevo bene che non avevo nessuna relazione colla percezione delle imposte della provincia, tanto governative quanto comunali, date in appalto. Forse sarà esatto quello che dice il senatore Saredo, che spesso questo sistema dà luogo ad abusi, voglio sperare però che i 30 milioni d'Italiani non siano 30 milioni di frodatori e mi auguro che gl'inconvenienti, ai quali il senatore Saredo ha fatto allusione, riguardino soltanto certi e pochi comuni, perchè veramente mi costerebbe troppo, come sentimento di dignità di cittadino, ammettere che proprio sia generale in tutte le amministrazioni pubbliche, tanto prefettizie quanto comunali, che tutti questi appalti non si diano che per guadagno, per avidità o per abuso degli altolocati nel comune.

Spero che questo difetto non sia tanto generale, come credo converrà lo stesso senatore Saredo.

SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Devo spiegare perchè ho fatto quell'osservazione.

Il senatore Ruspoli ha preso a parlare sulle disposizioni degli articoli 11 e 12: si discute una legge sul dazio consumo. Or come poteva io immaginare che l'onor. Ruspoli intendesse unicamente trattare della legge sull'esazione delle imposte dirette? Come il Senato ha sentito, l'onor. ministro ha opportunamente avvertito come le osservazioni dell'onor. Ruspoli non potevano applicarsi alla riscossione del dazio consumo.

Quanto poi alla questione sollevata in ultimo, che cioè io abbia giudicate tutte le amministrazioni del Regno con tanta severità, bisogna che ripeta quello che ho detto qualche momento fa, che cioè la mia parola abbia proprio tradito il mio pensiero.

Io mi sono limitato ad attestare quello che l'esperienza nell'esercizio delle mie funzioni mi ha insegnato, vale a dire che l'esazione dei dazi comunali in economia dà luogo in molti e molti comuni a grandissimi abusi: ho aggiunto che la legge in discussione è venuta appunto per dare al prefetto i mezzi di porre

fine a questi scandali; e che questo è uno dei motivi per cui do il mio voto a questa legge.

Io ho detto questo e non altro. Se l'onor. Ruspoli ha inteso diversamente le mie parole, io accuserò, non lui, di avermi frainteso, ma solo l'insufficienza della mia parola.

GADDA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA, *relatore*. Io ho domandata la parola perchè mi corre l'obbligo di rispondere al senatore Calenda.

Se io ho ben compreso il senatore Calenda desidera che sia tolto da quell'attribuzione di cui parla l'art. 12 l'intendente e concentrato nel solo prefetto. (*Segni di diniego del senatore Calenda*).

Io allora non ho compreso bene la sua osservazione, la pregherei a ripeterla.

CALENDA A. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. Le parole che intendo aggiungere all'art. 12 non eliminano punto l'intendimento di chi ha proposto l'articolo di legge.

L'emendamento è stato già da me trasmesso al signor presidente. Esso consiste nell'aggiungere all'art. 12, dove dice: « Tanto i prefetti quanto gl'intendenti di finanza », le parole: « coll'intesa dei prefetti ».

GADDA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA, *relatore*. Io credo che questa aggiunta non sarebbe necessaria, perchè non mi pare possibile che due autorità, che devono mirare allo stesso fine, possano non esser d'accordo nella esecuzione di una legge; ma questo caso improbabile può accadere, e, quindi, se il senatore Calenda insiste nel credere necessario uno schiarimento, mi pare che non ci possa essere difficoltà ad accettare la sua proposta.

LAMPERTICO (*interrompendo*). Non sarebbe preferibile dire: « d'accordo col prefetto? »

GADDA, *relatore*. Non mi pare.

LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO. « Coll'intesa » veramente è una espressione che non so veramente che significato possa avere. Si vuol dire che si proceda d'accordo? d'accordo solo sul fare o no? od anche sul modo di fare?

Io non faccio nessuna proposta, ma domando, che si chiarisca, se con quella dizione si voglia

significare un accordo e quale, o per avventura non si tratti che di una semplice comunicazione.

GADDA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA, *relatore*. Siccome lo scopo di questa disposizione è quello di dare energia all'autorità e sollecitudine alla sua azione, noi, col mettere la parola *d'accordo*, andiamo forse a creare delle difficoltà e per lo meno dei ritardi nella esecuzione.

D'altronde, praticamente, quello che può sorvegliare l'Amministrazione in questa materia è più l'intendente di finanza che il prefetto.

Questo si limiterà a dare avviso di eventuali sospettate irregolarità; perchè la parte del prefetto è semplicemente di tutelare l'ordine, di fare in modo che non si commettano abusi, di prendere quei provvedimenti che facciano eseguire regolarmente le leggi. Ma la sorveglianza, per così dire, tecnica, non la può esercitare nel dazio consumo che l'autorità finanziaria.

Il mettere un *previo accordo* mi sembra troppo, mi sembrerebbe, sotto un certo riguardo, superfluo, sotto altro riguardo, pericoloso, perchè può ritardare l'azione. Se per caso ci imbattiamo in un prefetto politico, il quale metta delle difficoltà, per suoi fini di non guastarsi la popolarità, avremo l'urto coll'intendente, il quale invece deve sorvegliare nell'interesse dello Stato che le esazioni avvengano regolarmente.

Per conseguenza l'azione data all'intendente mi pare opportunamente data.

Il prefetto, come prima autorità della provincia, non poteva necessariamente lasciarsi da parte, ma nel tempo stesso la vigilanza finanziaria non deve essere turbata dall'ingerenza politica.

Però non accetterei la proposta che fa l'onorevole Lampertico di dire *che vadano d'accordo*; basterà che le autorità se ne diano avviso; è in questo senso che io preferirei la frase coll'intesa proposta dal senatore Calenda.

CALENDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Ho il debito di dar ragione dell'emendamento che io propongo. Il mio collega Gadda pone come diritto e dovere specialissimo dell'intendente di invigilare su questa riscossione. Su questo appunto io fo le mie riserve; poichè ho già dichiarato che non trattasi più di riscossioni governative, ma bensì di riscos-

sioni dei comuni, ai quali si è data piena ed ampia facoltà di modificare le tariffe ed anche sopprimerle.

Il Governo ha il diritto di avere il canone consolidato; ed il pagamento del canone consolidato, per effetto della detta legge, è garantito precisamente dalle delegazioni, dimodochè non c'è altra questione sul proposito da fare, tranne che la vendita della cauzione, quando, come la legge stessa prevede, si manchi al pagamento del canone.

Ma qui è questione dell'esazione comunale, di un servizio comunale, quindi non è l'intendente; e chi ha quest'obbligo per le leggi attuali non è che il prefetto capo della provincia. Si è introdotto anche l'intendente; e sia; ma io ho dichiarato solo che non era conveniente che l'intendente potesse e dovesse avere le stesse facoltà che ha il prefetto dando ad esso giurisdizione e attribuzioni nuove; trattasi di riscossione di dazi di consumo in un comune. Quindi il prefetto ha il dovere, come ne ha la facoltà, di stabilire tutte le ispezioni.

Si è voluto dare questa medesima facoltà all'intendente; ripeto, non trovo obiezioni, ma non credo che l'intendente possa ordinare ispezioni per i comuni della provincia senza che il prefetto ne sappia nulla. Quindi o si dica solo il prefetto, oppure, come io ho proposto, che ai prefetti gl'intendenti di finanza ne diano avviso.

Ecco il concetto del mio emendamento e le ragioni che lo suffragano.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO. Io dirò brevi parole per chiarire i termini della questione, che mi pare si riduca a poca cosa. Quale è lo scopo della nuova disposizione? Impedire gli abusi; impedire che si applichino delle tariffe contrarie alla legge, che si applichino male.

La esperienza che cosa ha insegnato? Ha insegnato che anche in questa materia vale sempre l'antico precetto: *tractant fabrilia fabri*.

Il prefetto, con tutto il buon volere, non ha sotto mano il personale adatto e competente per fare codeste ispezioni, per esercitare efficaci riscontri. Più competente è, senza forse, l'intendente di finanze. Ecco perchè la nuova disposizione introduce l'intendente di finanze,

per impedire che abusi si commettano, o per reprimerli prontamente. Pur troppo di abusi se ne sono commessi in passato, e probabilmente se ne commetteranno ancora. E ben venga la legge a farli cessare, nell'interesse della giustizia ed anche dell'ordine pubblico.

Venendo ora alla proposta del senatore Calenda, in sostanza mi trovo con lui d'accordo; ma io non vedo, però, che occorra introdurre nell'articolo una modificazione. Siamo d'accordo che l'intendente non potrà prendere delle disposizioni contro un comune senza renderne inteso il prefetto. Questo è portato dalle leggi, o dai regolamenti, o dalle consuetudini, e l'intendente non mancherà di ottemperarvi per l'ossequio che deve al prefetto, capo della provincia, al quale è affidata la suprema vigilanza per il buon andamento delle amministrazioni comunali.

Fatta questa dichiarazione, e tenuto conto delle ampie spiegazioni che emergono dalla discussione ora fatta, a me pare che non occorra una modificazione all'articolo, e che esso possa essere approvato così come è.

SERENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. *Tractant fabrilia fabri*, diceva testè l'onorevole ministro delle finanze per giustificare la disposizione introdotta in quest'art. 12. Ma io mi permetto di fargli osservare che qui non si tratta soltanto di chi deve fare le ispezioni e delle conoscenze e attitudini tecniche che egli deve avere per farle come si conviene; trattasi invece di chi deve ordinare siffatte ispezioni.

È una questione di competenza e di attribuzioni quella che ha sollevato il senatore Calenda, ed a lui io interamente mi associo. Chi rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia è il prefetto e non può essere un altro. L'intendente di finanza potrà essere interpellato dal prefetto quando si dovrà fare un'ispezione; potrà il prefetto invitare l'intendente a mettere a sua disposizione impiegati, i quali per le loro conoscenze e attitudini speciali sieno meglio in grado di poter eseguire alcune ispezioni recandosi nei comuni per vedere se le leggi finanziarie sieno o meno osservate; ma al solo rappresentante, secondo le nostre leggi, del potere esecutivo nella provincia non si può togliere l'alta attribuzione che egli ha di

sorvegliare tutte le pubbliche amministrazioni e di fare i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

Il senatore Calenda ha detto: volete accordare anche all'intendente la facoltà di ordinare queste ispezioni? Sta bene; ma allora diciamo che l'intendente di finanza potrà ordinarle coll'intesa del prefetto. Si potrebbe anche dire: il prefetto, o l'intendente di finanza, previa comunicazione al prefetto, potrà fare un'ispezione; ma, lo dichiaro francamente, io non credo che si possa dare una tale facoltà all'intendente di finanza.

L'onor. Gadda ha osservato che, dato il caso che in una provincia si trovi un prefetto *politico*, il quale per ragioni politiche non veda la necessità di fare eseguire siffatte ispezioni, le cose andrebbero come sono andate fino ad oggi, e i fatti che giustamente ha deplorato il senatore Saredo e che deploro anch'io, continuerebbero a verificarsi.

Sì, anche io dico, come dice il senatore Saredo, che l'esazione in economia dei dazi, in moltissimi comuni del Regno, non è che la frode o il favoritismo organizzato, e lo dico perchè la poca esperienza ha dimostrato a me, come la lunga esperienza ha dimostrato a lui, la verità di ciò che affermiamo.

Ma al senatore Gadda, che sa meglio di me alcune cose, io mi permetto di far osservare che quando il così detto prefetto *politico* in certi momenti non volesse ordinare le ispezioni ai comuni che esigono in economia i loro dazi, o non volesse far eseguire le ispezioni ordinate dall'intendente di finanza, farebbe arrivare gli ordini *ab alto*, ed il pericolo che egli teme non sarebbe scongiurato.

Ad ogni modo, noi non possiamo, nè dobbiamo allontanarci dal principio fondamentale della nostra legge, ossia che il solo prefetto è quello che veglia e deve vegliare sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e fare i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio, ai termini delle chiare ed esplicite disposizioni dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale.

LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO. Non sono io che abbia fatta la proposta dell'accordo fra il prefetto e l'intendente di finanza: bensì, poichè non mi pareva

chiara la prima dizione dell'onorevole Calenda, avevo chiesto se appunto si volesse parlare di accordo, e di quale accordo, o altrimenti.

Ho anzi detto esplicitamente, che da parte mia non facevo proposte, e mi son limitato alla raccomandazione, che, quando si volesse introdurre una clausola dichiarativa, questa fosse veramente tale, cioè precisa e determinata.

Appunto per le ragioni esposte dall'onorevole Serena, e cioè per la necessità di evitare conflitti e incertezze, importa che la dizione non dia luogo ad ambiguità od equivoci.

Forse la seconda dizione, come è stata testè proposta dal senatore Calenda, è più chiara.

Però io proposte non ne fo, e parmi che tutto si riduca all'una o all'altra di queste due conclusioni.

O lasciare, come pare che propenda l'onorevole ministro delle finanze, che la cosa si determini da sè, in quanto già ci sono leggi fondamentali che disciplinano le rispettive attribuzioni dell'intendente di finanza e del prefetto della provincia, oppure, se si vuole introdurre una qualche dichiarazione, questa sia, o la proposta ultima del senatore Calenda, preferibilmente alla prima, o un'altra dizione qualsiasi, che abbia però un senso preciso; che non dia luogo ad equivoci e dubbiezze, che poi si risolvono in attriti e collisioni, dove più occorre, siccome però sempre importa, evitarli.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Io prego il Senato di votare l'articolo così, come è formulato nel progetto di legge.

Alle giuste considerazioni svolte dall'onorevole ministro mi sia permesso aggiungerne qualche altra.

Innanzitutto mi pare che qui non si apprezzi convenientemente l'indole della disposizione, che si discute. Non si tratta di un atto di autorità, di un provvedimento d'imperio, ma di un semplice atto d'istruttoria. In altri termini, si vuol sapere come è amministrato il dazio di consumo in un comune, e si manda un commissario a vedere; e quando le risultanze dell'ispezione mostrino la necessità di un provvedimento d'imperio, allora interviene l'autorità del prefetto, al quale solo spetta di provvedere, perchè egli, come opportunamente osservò il senatore Serena, è l'autorità suprema della

provincia. E difatti l'ultimo comma dell'articolo dice: « agli amministratori, funzionari o appaltatori, che forniscano statistiche irregolari od inesatte, sarà, su denuncia dell'intendente di finanza, applicata un'ammenda da lire 20 a 200 ».

Forse questa disposizione è alquanto insufficiente, e potrebbe preferirsene una più generale, e dirsi: « quando venisse a risultare che vi siano abusi, irregolarità », ecc. Ma questa è una questione che potrà essere risolta col regolamento.

Adottando la modificazione proposta dai senatori Calenda, Lampertico e Serena, parmi che si verrebbe ad una nuova complicazione burocratica; cioè, ad una inutile corrispondenza dell'intendente col prefetto, e del prefetto con l'intendente, e tutto ciò per ordinare un'ispezione nel più piccolo comune, quasi non avessimo già abbastanza di complicazioni burocratiche e di consumo di tempo e di carta.

In sostanza chi ha la cura e la responsabilità diretta dell'amministrazione del dazio consumo? L'intendente, organo e rappresentante del ministro delle finanze.

E anzi, si potrebbe chiedere: Perchè non date all'intendente solo la facoltà di ordinare ispezioni?

Infatti, per la maggior parte dei piccoli comuni non vale davvero la pena di mettere in moto l'autorità prefettizia, e basta quella dell'intendente.

Quando invece si tratta di comuni importanti, comprendo che, per un sentimento di convenienza politica, sia il prefetto, che ordini la ispezione; e ciò risponde alla domanda che ho accennata poc'anzi.

Comunque sia, importa ripeterlo; non bisogna perdere di vista che si tratta di un puro atto d'istruzione, ma che qualunque provvedimento d'imperio occorra, spetta esclusivamente al prefetto; l'intendente non ha che la facoltà della denuncia.

GADDA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA, *relatore*. Effettivamente chiamandosi per questo articolo ad intervenire tanto il prefetto, quanto l'intendente, dubbio alcuno non vi può essere, tranne supponendo un impossibile conflitto fra le autorità...

Voci. Ai voti, ai voti.

GADDA, *relatore*... Osservo che la questione mi pare esaurita. Effettivamente nell'articolo diamo competenza ad intervenire sia al prefetto che all'intendente; ma non si può nemmeno supporre che non debbano andare d'accordo nell'esercitare una vigilanza di pubblico interesse. Se quell'amministrazione non camminasse regolarmente, dovrebbe provvedervi l'autorità centrale.

Per tale riflesso mi pare che la discussione non abbia una vera importanza, soltanto vorrei dire al collega Serena che l'aver introdotto l'intendente è disposizione opportunissima, avendo praticamente sempre rilevato che l'Amministrazione finanziaria è la più atta ad esercitare la vigilanza in simili materie.

Si tratta qui di sorvegliare come vada l'Amministrazione del dazio consumo nei comuni. A ciò l'intendente riesce più adatto che non il prefetto.

L'intendente ha molti modi di sapere come e perchè avvengano i disordini cui accennava il senatore Saredo.

Sarà un interesse indiretto quello dello Stato, perchè il dazio sarà appaltato al comune, ma tuttavia ognuno comprende che è interesse dello Stato il vegliare alla amministrazione del suo debitore.

È naturale che l'intendente, il quale amministra il denaro dello Stato, sia interessato all'andamento degli appalti comunali. E in questo senso che io dicevo che l'introduzione dell'intendente è molto opportuna; credo però anche io, coll'onorevole ministro e col senatore Saredo, che la modificazione proposta, non giovi a chiarire un concetto che è già chiaro per sè, tanto più dopo le osservazioni fatte dai diversi oratori.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda mantiene il suo emendamento?

CALENDA A. Poichè non è accolto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento del senatore Calenda, pongo ai voti l'articolo 12 nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### Art. 13.

Contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa e contro i decreti del pre-

fetto, di cui agli articoli 2 e 3, è ammesso il ricorso in via gerarchica, da potersi produrre dagli interessati e dall'intendente di finanza.

Dei ricorsi giudica definitivamente il ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

#### Art. 14.

Sono tolte le parole « esclusi gli olii medicinali » alla voce *burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta* della tariffa annessa al testo unico di legge sui dazi di consumo del 15 aprile 1897, n. 161.

(Approvato).

#### Art. 15.

Agli oggetti indicati nell'art. 19 del testo unico delle leggi del dazio di consumo aggiungonsi le armi, parti d'armi, oggetti di casermaggio e munizioni da guerra appartenenti allo Stato.

GADDA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA, *relatore*. In merito a quest'articolo mi corre far presente al Senato che è stata presentata una petizione dal comune di Alessandria il quale temeva che in questa esenzione fatta a favore dello Stato potessero essere compresi anche i foraggi, come ciò era infatti nel primo progetto ministeriale; il che avrebbe effettivamente causato a quel comune un danno gravissimo per gl'impegni che aveva già assunti; ma, siccome questa esclusione a favore dello Stato non è compresa nell'articolo da noi votato, quindi mi pare che la petizione in parola dovrebbe essere mandata agli archivi. Ne faccio la proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta che fa l'Ufficio centrale della trasmissione agli archivi della petizione del comune di Alessandria.

Chi approva la proposta è pregato di sorgere.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 15 del progetto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 16.

I comuni chiusi potranno sostituire ai dazi di entrata pei materiali da costruzione, la ri-

scossione del dazio stesso sulla costruzione di edifici nuovi, o anche su notevoli rifacimenti di edifici già esistenti, a costruzione ultimata e per la quantità da accertarsi mediante computo metrico.

Con deliberazione consiliare, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, saranno fissate le norme di tale accertamento.

Le disposizioni contenute nell'articolo 8 saranno applicabili anche a quei comuni che, ai termini dell'articolo 1, lettera *b*, fossero ammessi a passare dalla categoria dei comuni chiusi a quella dei comuni aperti.

GADDA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA, *relatore*. Mi perdoni il Senato, ma, per esaurire l'incarico che ho come relatore, devo dire che il comune di Brescia ha mandato una petizione chiedendo che venissero tolte dal progetto di legge le disposizioni ingiuntive di alcune tasse speciali. Siccome noi abbiamo levato l'art. 13 dal progetto di legge votato dalla Camera, così quel desiderio del municipio di Brescia resta esaudito.

Per tale ragione, io, esaurendo il mio incarico, pregherei il Senato di mandare agli archivi anche la petizione del comune di Brescia.

PRESIDENTE. Mi pare che qui sarebbe il caso di proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

GADDA, *relatore*. Io accetto volentieri la forma proposta dal presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'Ufficio centrale dell'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione del comune di Brescia.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 16.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 17.

Sono mantenute in vigore le disposizioni del testo unico di legge sul dazio consumo del 15 aprile 1897, n. 161, in quanto non siano modificate od abrogate dalla presente legge.

I comuni che, avvalendosi delle facoltà date dall'articolo 1, garantiranno il pagamento del canone governativo nel modo stabilito all'articolo 3, cesseranno di diritto dal fare parte del

Consorzio cui appartengono, e si intenderanno autonomi agli effetti del pagamento del canone.

(Approvato).

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge avrà luogo nella seduta di domani.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

#### Incidente sull'ordine del giorno.

GADDA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA, *relatore*. Se la domanda non è indiscreta, io pregherei il Senato di procedere alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè discusso.

La ragione di questa mia proposta sta in ciò che deve mandarsi il progetto di legge alla Camera dei deputati, e, nelle condizioni in cui siamo, ognuno vede essere molto pericoloso rimandare la votazione a domani.

PRESIDENTE. Il senatore Gadda propone che si proceda subito alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge del quale abbiamo terminato or ora la votazione per alzata e seduta.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo allora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Riforma dei dazi comunali di consumo.

Prego il signor senatore Guerrieri-Gonzaga di fare l'appello nominale.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, procede all'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, numerano i voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1897-98 ».

Votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	6

(Il Senato approva).

Per l'altro disegno di legge: « Riforma dei dazi comunali di consumo », la votazione è nulla per mancanza del numero legale. Sarà quindi rinnovata domani in principio di seduta.

Leggo l'ordine giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14.30: Riunione degli Uffici per l'esame del disegno di legge:

Partecipazione dell'Italia all'esposizione universale internazionale di Parigi nel 1900 (N. 199 - *urgenza*).

Alle ore 15 seduta pubblica:

I. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Riforma dei dazi comunali di consumo (N. 149 *bis*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Diminuzione di lire 100,000 dello stanziamento della somma inscritta al capitolo n. 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99 a titolo di concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (N. 195 - *urgenza*);

Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 192 - *urgenza*);

Proroga delle riduzioni delle eccedenze nei quadri degli ufficiali subalterni di fanteria (N. 189 - *urgenza*);

Disposizioni per la leva sui nati nel 1878 (N. 191 - *urgenza*);

Proroga del termine di cinque anni stabilito dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, e 6 agosto 1893, n. 450, al comune di Ventimiglia, danneggiato dal terremoto, per le espropriazioni nel limite del proprio piano regolatore (N. 196).

Autorizzazione di spesa per lo studio di un progetto tecnico di un acquedotto per le Puglie (N. 198);

Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai (N. 147 - *urgenza*).

La seduta è tolta (ore 18 e 45).

*Licenziato per la stampa il 13 luglio 1898 (ore 11.30)*

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.